



COMUNE DI SACROFANO

Citta Metropolitana di Roma Capitale

SERVIZIO XII - Polizia Locale

Largo Biagio Placidi, 1 – Cap 00060

Tel. 06.90117071/23/18 – Cell.

e-mail poliziamunicipale@comunedisacrofano.it

poliziamunicipale@pec.comunedisacrofano.it

Ordinanza n. 12/2022 Prot. n. 3560/2022 del 18.03.2022

Oggetto: Istituzione del divieto di transito (chiusura della strada al transito veicolare) in via M.te Monte Sughero dal civ. 1 al civ. 4;
Transito consentito su Via Piane Pozza dall'intersezione tra la strada provinciale 10/A e il civ. 1 di via M.te Sughero;
Obbligo di transito per i residenti dei civ. 1, 4 e della via S. Gindro dalla via M.te Sughero direzione (loc. Noce Crtisto) Sacrofano centro.
Disposizioni in vigore **dalle ore 07.00 del giorno 30.03.2022 alle ore 17.30 del giorno 20.04.2022 e comunque fino a fine lavori.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che con nota trasmessa a mezzo pec, in data 03.03.2022, la società Opera Costruzioni e Appalti Srls, appaltatrice dei lavori di rifacimento del ponte presente all'altezza del civ. 1 di via M.te Sughero, chiedeva l'emissione di una Ordinanza per l'istituzione del divieto di transito in Via Monte Sughero dal civ. 1 e il civ. 4, dal giorno 30.03.2022 e per i successivi 20 giorni, al fine di consentire l'esecuzione dei necessari interventi di ripristino delle condizioni minime di sicurezza della viabilità primaria (rifacimento ponte "Fosso delle Rocchette").

Considerata:

- la particolare tipologia dei lavori (demolizione e rifacimento di un ponte) e la necessità di dover interdire durante le operazioni il transito dei veicoli.

Considerato:

- quanto sopra esposto e ritenuto opportuno dover accogliere la richiesta di cui sopra per garantire la sicurezza, l'agevole e più rapido svolgimento delle operazioni e onde non recare pregiudizio alla cittadinanza e, in particolare, agli abitanti delle zone interessate;

Visti:

- gli artt. 4 del D.Lgs. 165/2001 e 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali che conferiscono le competenze del provvedimento al Responsabile competente;

Visti:

- gli art. 5, 7 e 26 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;

ORDINA

per i motivi descritti in narrativa **dalle ore 07.00 del giorno 30.03.2022 alle ore 17.30 del giorno 20.04.2022 e comunque fino alla fine dei lavori:**

- a) L'istituzione del divieto di transito (chiusura della strada al transito veicolare) in via Monte Sughero dal civ. 1 al civ. 4;
- b) L'istituzione dell'obbligo di transito per i residenti dei civ. 1, 4 e della via S. Gindro dalla via M.te Sughero direzione Sacrofano centro lato Loc. Noce Cristo;
- b) Di dare comunicazione che sarà consentito il transito su Via Piane Pozza dall'intersezione tra la strada provinciale 10/A e il civ. 1 di via M.te Sughero;

Continua Ordinanza n. 12/22 del 18.03.2022



TERMINI ESECUTIVITA' ORDINANZA

- a) La segnaletica di divieto, prescrittiva e informativa stabile verrà installata a cura della ditta esecutrice dei lavori almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore dei divieti e delle prescrizioni alla viabilità;
- b) Viene dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai fini della generale conoscenza, ai sensi dell'art. 26 della Legge 241/90.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA SEGNALETICA ED ALLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE

- Secondo quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento attuativo C.d.S.) ad opera della Ditta esecutrice, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per il mantenimento in perfetta efficienza della segnaletica stabile e mobile, sia di giorno che di notte. Le aree cantiere dovranno essere opportunamente interdette ai terzi e la loro presenza adeguatamente segnalata anche e soprattutto nelle ore notturne con i prescritti dispositivi luminosi.
- Dovranno, inoltre, essere attuati tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza del personale addetto ai lavori, secondo quanto previsto dalle vigenti normative;
- Dovrà essere sempre garantita la sicurezza al passaggio dei pedoni, nonché favorito l'accesso dei veicoli di soccorso e di emergenza;
- La ditta esecutrice dovrà sempre disporre di un adeguato numero di movieri e/o strumentazione per la estemporanea regolamentazione del traffico.

^^^^^^^^^^^^^^^^

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Lazio oppure, in alternativa, potrà presentare ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990 si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio di Polizia Locale V.C.A. P.L. dott. Aldo Padovani.

La presente oltre ad essere trasmessa all'ufficio Segreteria ai fini della massima divulgazione e conoscibilità da parte della cittadinanza, è pubblicata sul sito web del Comune di Sacrofano e sulle piattaforme informative dell'Ente.

L'Ordinanza viene notificata:

- al Servizio Ambiente
- al Servizio LL.PP./Manutenzione
- al Comando Stazione Carabinieri di Sacrofano;
- ad ARES-118;
- al Comando provinciale dei VV.FF;
- alla Opera Appalti e Costruzioni Srls.

Incaricato della vigilanza sull'esecuzione del provvedimento è il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Locale nelle funzioni attribuite dall'art. 12 del Codice della Strada e chiunque sia tenuto a farla osservare.

Lo stesso provvedimento ha validità per le date e gli orari sopraindicati.

Dall'entrata in vigore e fino a decadenza, sono revocate e/o derogate tutte le precedenti Ordinanze incompatibili con la presente. (Sacrofano 18.03.2022).



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Aldo Padovani